



## Regione Lombardia

DELIBERAZIONE N. XII/ 3764

SEDUTA DEL 13/01/2025

Presidente	<b>ATTILIO FONTANA</b>	
Assessori regionali	MARCO ALPARONE <i>Vicepresidente</i>	ROMANO MARIA LA RUSSA
	ALESSANDRO BEDUSCHI	ELENA LUCCHINI
	GUIDO BERTOLASO	FRANCO LUCENTE
	FRANCESCA CARUSO	GIORGIO MAIONE
	GIANLUCA COMAZZI	BARBARA MAZZALI
	ALESSANDRO FERMI	MASSIMO SERTORI
	PAOLO FRANCO	CLAUDIA MARIA TERZI
	GUIDO GUIDESI	SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi di concerto con il Vicepresidente Marco Alparone e gli Assessori Alessandro Fermi e Giorgio Maione

### Oggetto

2021IT16RFPR010 – FONDO “LOMBARDIA VENTURE STEP” PER SOSTENERE START UP E SCALE UP NELL'ACCESSO AL CAPITALE DI RISCHIO A VALERE SULLE AZIONI 1.6.2 “SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE CRITICHE ATTRAVERSO IL SOSTEGNO AL CAPITALE DI RISCHIO DI START UP E SCALE UP DEEP TECH E BIOTECH” E 2.9.2. “SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE CRITICHE ATTRAVERSO IL SOSTEGNO AL CAPITALE DI RISCHIO DI START UP E SCALE UP CLEAN TECH” DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027 - APPROVAZIONE DEI CRITERI - (DI CONCERTO CON IL VICEPRESIDENTE ALPARONE E GLI ASSESSORI FERMI E MAIONE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Armando De Crinito Elisabetta Confalonieri Dario Fossati

I Dirigenti Gessyca Golia Maria Carla Ambrosini Tommaso Mazzei Gianluca Gurrieri

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



## Regione Lombardia

### VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziari per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

### RICHIAMATI:

- la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: "Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia";
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 *final* del 01/08/2022;



## Regione Lombardia

- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del Programma Regionale a valere sul FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;

**RICHIAMATO** il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la D.C.R. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro:

- interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo;
- la promozione di politiche a favore della creazione di impresa e la valorizzazione di casi emblematici di start-up lombarde;

### **VISTI:**

- il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) (di seguito "regolamento STEP");
- la Comunicazione della Commissione C(2024) 3148 *final* "Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)";

**RICHIAMATA** la DGR n. 2740 del 15 luglio del 2024 recante "PR FESR LOMBARDIA 2021-27. Adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795 - avvio dell'iter di riprogrammazione del programma" con cui è stato avviato il processo di riprogrammazione del PR FESR Lombardia;

### **DATO ATTO** che:

- Regione Lombardia in data 7 agosto 2024 ha trasmesso formalmente alla Commissione Europea il PR FESR riprogrammato per l'adozione definitiva da parte della Commissione Europea;
- la Commissione Europea in data 18 settembre 2024, con Decisione di esecuzione C (2024) 6655 *final*, ha adottato la modifica della Decisione di esecuzione C(2022) 5671 che approva il programma "PR Lombardia FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lombardia in Italia;



## Regione Lombardia

**RICHIAMATA** la D.G.R. 30 settembre 2024, n. XII/3116 “Preso d’atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione C(2024) 6655 del 18 settembre 2024”;

**DATO ATTO** che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027), come riprogrammato con la richiamata D.G.R. 30 settembre 2024, n. XII/3116 prevede:

- nell’ambito dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente” l’Obiettivo Specifico 1.6 “Sostegno allo sviluppo di tecnologie critiche nei settori deep tech e biotecnologie” e l’Azione 1.6.2 “Sviluppo delle tecnologie critiche attraverso il sostegno al capitale di rischio di start up e scale up deep tech e biotech” che prevede la facilitazione del capitale di rischio (equity) attraverso interventi di Venture Capital a favore di imprese che operano nel settore delle tecnologie critiche digitali e deep tech oltre che delle biotecnologie, favorendo lo sviluppo del mercato di capitale di rischio e attirando altri investimenti in capitale di rischio nelle imprese attraverso un approccio di partenariato con investitori privati;
- nell’ambito dell’Asse 2 “Un’Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza”, l’Obiettivo Specifico 2.9 “Sostegno allo sviluppo di tecnologie critiche nei settori delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse” e l’Azione 2.9.2 “Sviluppo delle tecnologie critiche attraverso il sostegno al capitale di rischio di start up e scale up clean tech” che intende favorire lo sviluppo delle tecnologie critiche nell’ambito delle tecnologie rinnovabili, pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, in linea con le finalità che sono state individuate tramite il Green Deal 2050, promuovendo l’accesso al capitale di rischio di imprese innovative (in particolare start up e scale up) che si trovano in una fase di sviluppo tecnologico IT 104 IT avanzata (TRL almeno pari a 6);

**VISTA** la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare:

- l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell’innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;



## Regione Lombardia

- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

### **RICHIAMATE:**

- la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'innovazione - S3 di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2014-2020 - approvata con D.G.R. n. X/1015/2013 e s.m.i., e declinata dal punto di vista operativo con le D.G.R. n. X/2472/2014, n. X/3336/2015 e n. X/5843/2016 e n. X/6814/2017 e aggiornata, in vista della programmazione 2021-2027, con la D.G.R. n. XI/4155 del 30 dicembre 2020, con la D.G.R. n. 5688 del 15 dicembre 2021 e, da ultimo, con la D.G.R. 27 novembre 2023, n. XII/1430 "Approvazione dei programmi di lavoro ricerca e innovazione 2024-2025 e del secondo aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia";
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europea, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2022) 332 *final* "Una nuova agenda europea per l'innovazione" che tra le sfide da raccogliere segnala quella dell'accesso ai finanziamenti per le scale-up ad elevatissimo contenuto tecnologico;

### **DATO ATTO** che:

- l'obiettivo della Piattaforma STEP è sostenere lo sviluppo o fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'Unione nonché salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore al fine di ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione e preservare l'integrità del mercato interno;
- i settori tecnologici critici che rientrano nell'ambito di applicazione (finanziabili) della Piattaforma STEP sono le tecnologie digitali e l'innovazione delle tecnologie deep tech; le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse (incluse le tecnologie a zero emissione; le biotecnologie (compresi i medicinali e i loro componenti);

**CONSIDERATO** che le imprese che investono nello sviluppo di tecnologie critiche digitali, deep tech, biotech e cleantech sono essenzialmente imprese altamente innovative, frequentemente qualificabili come start up o scale up, il cui fabbisogno finanziario trova principalmente risposta nella forma dell'equity;

**RICHIAMATA** la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e



## Regione Lombardia

conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il «Fondo Finanza alternativa» destinato ad attivare strumenti di venture capital o altri strumenti finanziari finalizzati alla crescita dell'impresa e alla sottoscrizione di capitale di espansione, con una dotazione iniziale di euro 40.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

**VISTO** l'articolo 4 comma 8 della richiamata legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 che stabilisce che *“La dotazione dei fondi di cui al comma 5 può essere incrementata con ulteriori risorse a valere sul PR FESR 2021- 2027, con risorse autonome o con eventuali risorse derivanti da assegnazioni statali aventi la medesima finalità che si rendessero disponibili successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Alla modifica della dotazione del fondo si provvede con atto della Giunta”*;

**STABILITO** di incrementare il «Fondo Finanza alternativa» con il presente provvedimento di complessivi euro 70.000.000,00 di cui euro 50.000.000,00 per gli interventi da attivare sull'azione 1.6.2 “Sviluppo delle tecnologie critiche attraverso il sostegno al capitale di rischio di start up e scale up deep tech e biotech” del PR FESR 2021- 2027, comprensivi dei costi di gestione e euro 20.000.000,00 per gli interventi da attivare sull'azione 2.9.2 “Sviluppo delle tecnologie critiche attraverso il sostegno al capitale di rischio di start up e scale up clean tech”;

**DATO ATTO** che:

- con D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 sono stati istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE +) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con decreto 9 settembre 2022, n. 12776 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni demandando a successivi atti gli aggiornamenti delle nomine;
- il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, di cui al decreto 9 settembre 2022, n. 12776 e ai successivi decreti di aggiornamento delle nomine, ha approvato nella seduta di insediamento del 24 ottobre 2024 i criteri di selezione:
  - dell'Asse 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente - Obiettivo Specifico 1.3 – “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti



## Regione Lombardia

produttivi” - Azione 1.6.2 “Sviluppo delle tecnologie critiche attraverso il sostegno al capitale di rischio di start up e scale up deep tech e biotech”;

- dell'Asse 2 “Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza”, Obiettivo Specifico 2.9 “Sostegno allo sviluppo di tecnologie critiche nei settori delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse”, Azione 2.9.2 “Sviluppo delle tecnologie critiche attraverso il sostegno al capitale di rischio di start up e scale up clean tech”;

- con il d.d.u.o. 30 giugno 2023, n. 9842 è stato approvato il sistema di gestione e controllo (SIGECO) del PR FESR 2021-2027, aggiornato con il d.d.u.o. 27 giugno 2024, n. 9743;
- come da comunicazione dell'Autorità Ambientale trasmessa con nota protocollo R1.2024.0003742 del 01/08/2024 all'Autorità di Gestione del PR FESR, il criterio DNSH non è applicabile alle azioni 1.6.2 e 2.9.2;

### **DATO ATTO** che:

- in conformità all'art. 58 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, è stata redatta una valutazione ex ante specificamente riferita all'attivazione in Regione Lombardia di uno strumento finanziario a supporto del Venture Capital per supportare le imprese innovative che sviluppano tecnologie critiche come definite dal regolamento STEP;
- la suddetta valutazione ex ante è stata trasmessa in data 5 novembre 2024 da Finlombarda S.p.A. alla Direzione Generale Sviluppo economico, che a sua volta l'ha formalizzata con protocollo O1.2024.0021356 dell'8 novembre 2024 all'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 che, per quanto di competenza, ha espresso parere positivo come da nota protocollo R1.2024.0005331 del 14 novembre 2024;

### **CONSIDERATO** che:

- il mercato del venture capital italiano è ancora lontano da quello di altri Paesi e nel 2023 gli investimenti hanno registrato una diminuzione del 49,6% rispetto al 2022 e le 160 operazioni hanno riguardato la fase Pre-Seed/Seed e Early, a fronte di poco più di una decina in fasi successive ai Round B;
- l'Unione Europea ha un numero notevolmente inferiore di scale-up deep tech rispetto agli Stati Uniti e alla Cina e i finanziamenti a favore di queste imprese sono inferiori rispetto a quelli destinati alle start-up;



## Regione Lombardia

- l'innovazione deep tech in generale, e in particolare nei settori del Regolamento STEP, richiede ingenti quantità di capitale "paziente" in quanto le imprese interessate generalmente non dispongono né di flussi di entrate né di flussi di contanti garantiti; sono ricche di proprietà intellettuale (PI) ma hanno poche garanzie collaterali e occorrerà loro del tempo per trasformare i risultati in prodotti commercializzabili e ottenere un ritorno dal punto di vista finanziario;
- lo sviluppo di start up e scale up deep tech nel digital, biotech e cleantech è fondamentale per ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione e preservare l'integrità del mercato interno;

### **VALUTATO** di:

- sostenere l'accesso al capitale di rischio (equity) attraverso interventi di Venture Capital prioritariamente a favore di start-up e scale-up, favorendo lo sviluppo del mercato di capitale di rischio e attirando altri investimenti in capitale di rischio nelle imprese attraverso un approccio di partenariato con investitori privati mediante un fondo di partecipazione (secondo le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2021/1060) denominato "Lombardia Venture STEP", che sottoscriverà quote, o altri strumenti partecipativi, emessi, per il tramite di fondi paralleli (come saranno puntualmente definiti dall'avviso pubblico attuativo), da Fondi di Venture Capital e destinati a interventi ammissibili a favore delle start up e scale up;
- destinare il Fondo "Lombardia Venture" in via prioritaria a start-up, ad esclusione delle fasi di pre-seed, nelle seguenti fasi di vita:
  - fase di vita di una start-up in cui l'avvio dell'attività imprenditoriale è completato e i capitali riguardano la fase di validazione della tecnologia per il lancio e lo sviluppo delle vendite del bene e/o servizio offerto (tipicamente Round A e B);
  - fase di vita di una start-up in cui le aziende hanno già un discreto livello di maturità e i capitali sono finalizzati ad aiutare le imprese a sviluppare nuovi beni e/o servizi, ad espandersi in nuovi mercati o acquisire nuove aziende (tipicamente Round B+ e Scale-up);

### **VISTI:**

- il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" (TUF) e s.m.i. e in particolare il Titolo III "Gestione collettiva del risparmio" che disciplina l'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio definendo i soggetti a cui è riservata tale attività, le attività esercitabili, le necessarie autorizzazioni e i relativi albi;



## Regione Lombardia

- la Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), c.d. Direttiva AIFM);
- il Regolamento Delegato (UE) n. 2013/231 del 19 dicembre 2012, che integra la Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
- il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 44 “Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi”;
- il Regolamento (EU) 760/2015 del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF, che sono un sottoinsieme dei FIA);
- il D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 233 “Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine”;
- il D.M. 5 marzo 2015, n. 30 “Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani”, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

### **DATO ATTO** che:

- i Fondi di Venture Capital saranno selezionati attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria operata dal Dirigente pro-tempore della struttura “Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese” della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia, secondo i criteri di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'istruttoria tecnica per la selezione dei Fondi di Venture Capital viene svolta con il supporto di un nucleo di valutazione composto da sette membri, di cui tre designati da Regione Lombardia, uno designato da Finlombarda e tre esperti indipendenti individuati secondo procedure di evidenza pubblica espletate da Finlombarda, dei quali due con particolare esperienza professionale in ambito di operazioni di investimento maturata in Fondi di VC e uno con particolare esperienza in ambito universitario legata allo studio del mercato del Venture Capital in Italia;
- potranno inviare una proposta di investimento a valere sulla procedura di selezione i soggetti gestori di Fondi di Venture Capital che:
  - siano fondi di investimento alternativi di diritto italiano (FIA), ivi inclusi i FIA UE (fondi alternativi di diritto comunitario), con un focus su investimenti in equity in imprese deep-tech e/o bio-tech e/o clean-tech;



## Regione Lombardia

- siano gestiti da soggetti autorizzati o registrati, ai sensi della Direttiva 2011/61/UE;
  - siano già costituiti, oppure in fase di costituzione al momento della presentazione della proposta di investimento;
- Lombardia Venture STEP investirà, per il tramite di fondi paralleli, nei Fondi di Venture Capital selezionati alle seguenti condizioni: il commitment di Lombardia Venture STEP, per ciascun Fondo di VC selezionato, non potrà essere inferiore a 8.000.000,00 e superiore a 30.000.000,00 euro e comunque non potrà rappresentare oltre il 30% del commitment di ciascun Fondo; la quota del 30% di investitore di minoranza andrà valutata considerando l'aggregato tra fondo parallelo e gli altri sottoscrittori;
- gli investimenti azionari non devono superare (incluso l'investimento iniziale ed eventuali follow-on), per le risorse di Lombardia Venture STEP, la soglia massima di 8.000.000,00 euro per destinatario finale; ferma restando la soglia massima di 8.000.000,00 euro, in caso di investimenti (ivi inclusi i follow-on) di valore complessivo minore o uguale a 16.000.000,00 euro, devono garantire per tutto il periodo di investimento e per ciascun intervento ammissibile un rapporto di co-investimento del 50% tra le risorse del Fondo parallelo e il Fondo principale. In caso di investimenti di valore superiore a 16.000.000,00 euro, la quota di investimento realizzata mediante l'utilizzo di risorse del Fondo parallelo sarà pari a 8.000.000,00 euro;

**VISTI** gli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2021/C 508/01) e in particolare:

- il paragrafo la sez. 2.18 *“Gli Stati membri possono decidere di concepire misure di finanziamento del rischio in modo che queste non comportino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, ad esempio perché sono conformi al criterio dell'operatore in un'economia di mercato”* valutando le operazioni di mercato alla luce della Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);

**VISTA** la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01), con particolare riferimento ai punti:

- “84 *“La conformità di un'operazione alle condizioni di mercato può essere direttamente stabilita attraverso informazioni di mercato riguardanti specificamente l'operazione nelle seguenti situazioni: i) quando l'operazione*



## Regione Lombardia

viene effettuata a condizioni di parità (pari passu) da enti pubblici e operatori privati;"

- "86 "quando un'operazione è effettuata secondo le stesse modalità e condizioni (e quindi con lo stesso livello di rischio e di remunerazione) da enti pubblici e da operatori privati che si trovano in una situazione analoga (operazione a condizioni di parità o pari passu) si può, di norma, dedurre che tale operazione corrisponda a condizioni di mercato;
- "87 "In particolare, per considerare che un'operazione è svolta a condizioni di parità, occorre valutare i seguenti criteri:
  - se l'intervento degli organismi pubblici e degli operatori privati è deciso ed eseguito in modo contemporaneo o se tra i due interventi è trascorso un intervallo di tempo ed è subentrato un cambiamento della congiuntura economica,
  - se le modalità e le condizioni dell'operazione sono identiche per gli enti pubblici e tutti gli operatori privati interessati, tenendo conto anche della possibilità di aumentare o di diminuire il livello di rischio nel tempo,
  - se l'intervento degli operatori privati ha una vera rilevanza economica e non è soltanto simbolico o marginale;
  - se la posizione di partenza degli enti pubblici e degli operatori privati interessati è comparabile riguardo all'operazione, tenendo conto, ad esempio, della loro precedente esposizione economica nei confronti delle imprese interessate (cfr. la sezione 4.2.3.3), delle sinergie che possono essere conseguite, della misura in cui i diversi investitori sostengono i costi simili di transazione o di qualsiasi altra circostanza specifica per l'ente pubblico o l'operatore privato che potrebbe falsare il confronto";

**STABILITO** che il Fondo "Lombardia Venture STEP" non prevede nessun trattamento differenziato degli investitori privati (non usufruendo pertanto dell'opzione di cui all'art. 61 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021) e investe risorse finanziarie a favore dei Destinatari Finali Ammissibili in una logica di "operatore in economia di mercato", con una ripartizione paritaria delle perdite e simmetrica degli utili tra investitori privati e investitore pubblico, senza rilevare ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato;

### **VISTI:**

- l'art. 48 dello Statuto regionale "Enti del sistema regionale" che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;



## Regione Lombardia

- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la legge regionale 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l'art. 1 comma 1ter della legge regionale n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;

**RICHIAMATA** la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta Regionale e Finlombarda S.p.A e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024;

**DATO ATTO** che:

- Finlombarda S.p.A. è società interamente controllata da Regione Lombardia che svolge attività nell'ambito del sistema regionale secondo il modello dell'“*in-house providing*”, concorrendo all'attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico e sociale del territorio lombardo, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria il 29 maggio 2023, operando dunque senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti e comunque garantendo la sostenibilità finanziaria a lungo termine della propria attività;
- in virtù di tale mandato, Finlombarda S.p.A. concorre allo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi Strutturali e di Investimento Europei nel territorio regionale, in settori o ambiti anche caratterizzati da fallimenti di mercato;
- Finlombarda S.p.A. opera in qualità di intermediario finanziario iscritto con n° 124 nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/93 e successive modifiche), ha un capitale sociale pari ad euro 211.000.000,00 (duecentoundicimilioni/00) ed è sottoposta alla vigilanza di Banca d'Italia;
- sussistono, pertanto, in capo a Finlombarda S.p.A. i requisiti per l'individuazione di un soggetto gestore di strumenti finanziari di cui all'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

**VISTO** l'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale prevede per gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 che:

- il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione



## Regione Lombardia

regionale (comma 3);

- l'aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del Bilancio regionale; gli ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all'assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale (comma 4);

### **RICHIAMATI:**

- il d.d.g. 30 settembre 2022, n. 13923 "Approvazione dell'offerta tecnica ed economica per l'attività di Assistenza Tecnica finalizzata all'avvio di misure a valere sul Programma Regionale FESR 2021-2027. Impegno di spesa a copertura dei costi esterni", sottoscritto in data 4 ottobre 2022 con durata al 30 giugno 2023;
- il d.d.g. 14 giugno 2023, n. 8829 che ha prorogato al 30 giugno 2024 senza costi aggiuntivi, l'incarico di Assistenza Tecnica di cui al d.d.g. n. 13923/2022, configurandone il primo atto aggiuntivo, sottoscritto in data 26 giugno 2023;
- il d.d.g. 7 giugno 2024, n. 8732 che ha prorogato al 31 dicembre 2024 senza costi aggiuntivi, l'incarico di Assistenza Tecnica di cui al d.d.g. n. 13923/2022, configurandone il secondo atto aggiuntivo, sottoscritto in data 7 giugno 2024;
- il d.d.g. 17 ottobre 2024, n. 15583 che ha prorogato al 30 giugno 2026 l'incarico di Assistenza Tecnica di cui al d.d.g. n. 13923/2022, configurandone il terzo atto aggiuntivo, sottoscritto in data 21 ottobre 2024;
- la D.G.R. 31 ottobre 2024, n. XII/3324 "Approvazione della proposta di progetto di legge "Bilancio di previsione 2025-2027" e del relativo documento tecnico di accompagnamento";
- la L.R. 30 dicembre 2024, n. 23 "Bilancio di previsione 2025 – 2027";

### **DATO ATTO** che:

- le attività propedeutiche all'avvio della misura la misura "Lombardia Venture STEP" rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al d.d.g. 30 settembre 2022, n. 13923 e s.m.i.;
- le attività di assistenza tecnica successive al 2024 sono inserite nel piano di attività programmate nel Prospetto di raccordo 2025-2027 di Finlombarda S.p.A. di cui alla D.G.R. 30 dicembre 2024, n. XII/ 3718 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027, - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2025 – Piano di studi e ricerche 2025-2027 - Prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti";



## Regione Lombardia

### **STABILITO** che:

- sulla base di quanto previsto agli artt. 58 e 59 paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, si procederà dopo l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione contenente il Prospetto di raccordo 2025-2025 di Finlombarda S.p.A a sottoscrivere con Finlombarda S.p.A., in qualità di soggetto gestore, apposito Accordo di Finanziamento, che comprenda tutti gli elementi indicati nell'Allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Finlombarda S.p.A. in qualità di Soggetto Gestore del Fondo Lombardia Venture STEP sottoscriverà le quote o altri strumenti partecipativi emessi dai Fondi di Venture Capital selezionati per conto e nell'interesse di Lombardia Venture STEP, previa sottoscrizione di un Accordo di Finanziamento, che comprenda tutti gli elementi indicati nell'Allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060, con i gestori dei Fondi di Venture Capital selezionati a seguito della procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria operata dal Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia, secondo i criteri di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RITENUTO** di approvare i criteri del Fondo “Lombardia Venture STEP” di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che la ripartizione finanziaria sugli Assi STEP, ai sensi della decisione C (2024) 6655 *final* del 18 settembre 2024, relativa alla I Riprogrammazione del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia, risulta per il 100% su risorse UE;

**STABILITO** che la dotazione finanziaria iniziale del Fondo “Lombardia Venture STEP” è pari ad euro 70.000.000,00 a valere sulle risorse del “Fondo finanza alternativa” istituito con legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 e incrementato con la presente Deliberazione, nell'ambito del PR FESR 2021-2027, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo di partecipazione e dei fondi specifici ai sensi dell'art. 59 e 68 del Regolamento (UE) 2021/1060 ed è suddivisa sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità:

- Anno 2025, complessivi euro 69.040.698,21 così suddivisi:
  - Euro 68.563.669,42 sul capitolo 17005, istituito con variazione di bilancio approvata nella seduta di Giunta odierna, denominato “PR FESR 2021-



## Regione Lombardia

2027 - QUOTA UE- STEP - LOMBARDIA VENTURE- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE”;

- Euro 477.028,79 sul capitolo 17003, istituito con variazione di bilancio approvata nella seduta di Giunta odierna, denominato “PR FESR 2021- 2027 - QUOTA UE - STEP - LOMBARDIA VENTURE- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE”;
- Anno 2026 euro 267.582,84 sul capitolo 17003, istituito con variazione di bilancio approvata nella seduta di Giunta odierna, denominato “PR FESR 2021- 2027 - QUOTA UE - STEP - LOMBARDIA VENTURE- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE”;
- Anno 2027 euro 233.247,78 sul capitolo 17003, istituito con variazione di bilancio approvata nella seduta di Giunta odierna, denominato “PR FESR 2021- 2027 - QUOTA UE - STEP - LOMBARDIA VENTURE- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE”;
- Anno 2028 euro 230.572,98 sul capitolo 17003, istituito con variazione di bilancio approvata nella seduta di Giunta odierna, denominato “PR FESR 2021- 2027 - QUOTA UE - STEP - LOMBARDIA VENTURE- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE”;
- Anno 2029 euro 227.898,19 sul capitolo 17003, istituito con variazione di bilancio approvata nella seduta di Giunta odierna, denominato “PR FESR 2021- 2027 - QUOTA UE - STEP - LOMBARDIA VENTURE- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE”;

**DATO ATTO** che per le prestazioni professionali e specialistiche l'iva è a valere sul capitolo 10995 “Iva strumenti finanziari POR FESR” per un totale di euro 315.992,72 così suddivisi:

- Anno 2025 euro 104.946,33;
- Anno 2026 euro 58.868,22;
- Anno 2027 euro 51.314,51;
- Anno 2028 euro 50.726,06;
- Anno 2029 euro 50.137,60;

### **VISTI:**

- l'art. 60 (Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari) del Regolamento (UE) 2021/1060 che stabilisce:
  - al paragrafo 2 che *“Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, compreso per il*



## Regione Lombardia

*pagamento delle commissioni di gestione e il rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali fino alla fine del periodo di ammissibilità”;*

- *al paragrafo 3 che “Gli interessi e le altre plusvalenze di cui al paragrafo 2 non utilizzati in conformità di detta disposizione sono detratti dalla contabilità presentata per il periodo contabile finale”;*
  
- *l'art. 62 (Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi) che prevede:*
  - *al paragrafo 1 che “le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, se tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria, o da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria”;*
  - *al paragrafo 2 che “gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse [...] restituite agli strumenti finanziari, durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, siano reimpiegate in conformità degli obiettivi strategici del programma o dei programmi per i quali erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno”;*
  
- *l'art. 68 (Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari) che tra le spese ammissibili di uno strumento finanziario include, tra l'altro, i pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari e i pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario che dipendono dalla performance e che sono dichiarati spese ammissibili nei limiti seguenti:*



## Regione Lombardia

- fino al 7% dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari qualora gli organismi che attuano un fondo di partecipazione siano selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'articolo 59, paragrafo 3 del medesimo Regolamento;
- fino al 15% dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari qualora gli organismi che attuano un fondo specifico siano selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'articolo 59, paragrafo 3 del medesimo Regolamento;
- se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione o fondi specifici, o entrambi, sono selezionati tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione è stabilito nell'accordo di finanziamento e rispecchia il risultato della procedura competitiva;

### **DATO ATTO** che:

- conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 la dotazione finanziaria del Fondo "Lombardia Venture STEP" è incrementabile con le risorse restituite, le plusvalenze e gli altri rendimenti del Fondo, nonché con apposita Deliberazione con risorse regionali, nazionali, comunitarie, private che dovessero rendersi disponibili per le medesime finalità;
- conformemente agli artt. 60 paragrafo 2 e 62 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 eventuali spese, compresi gli oneri e le commissioni derivanti dalla gestione conto, da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto del Fondo, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione del Fondo medesimo sono coperte dalle risorse restituite, dalle plusvalenze e altri rendimenti maturati sul Fondo stesso;

### **DATO ATTO** che la Direzione competente riferisce che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato ex D.G.R. 20 maggio 2024, n. XII/2340 - Allegato B e di cui al decreto del Segretario Generale 10 giugno 2024, n. 8804, che si è espresso nella seduta del 5 novembre 2024;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta conclusa il giorno 27 novembre 2024;
- dell'Autorità di Gestione POR FESR 2021-2027 con nota protocollo R1.2024.0005939 del 17/12/2024;



## Regione Lombardia

**ATTESO** che l'iniziativa è stata presentata al partenariato economico e sociale e gli stakeholder di riferimento in occasione della seduta del 24 ottobre 2024 del Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027;

**RITENUTO** di demandare:

- al dirigente pro-tempore della struttura “Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese” della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali:
  - l'approvazione, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente Deliberazione, dell'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione finalizzato a selezionare i Fondi di Venture Capital con una dotazione nel limite di 68.563.669,42;
  - gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
  - i necessari atti contabili e amministrativi;
  
- al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2021-2027, la sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento con Finlombarda S.p.A. per la gestione del Fondo;

**VISTA** la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 “Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni”;

**VISTA** la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

**VERIFICATO** che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

**A VOTI UNANIMI** espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di attivare una misura finalizzata a sostenere l'accesso al capitale di rischio (equity) attraverso interventi di Venture Capital a favore di start-up e scale-up deep tech, favorendo lo sviluppo del mercato di capitale di rischio e attirando altri investimenti in capitale di rischio nelle imprese attraverso un



## Regione Lombardia

approccio di partenariato con investitori privati mediante un fondo di partecipazione (secondo le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2021/1060) denominato "Lombardia Venture STEP", che sottoscriverà quote, o altri strumenti partecipativi, emessi, per il tramite di fondi paralleli, da Fondi di Venture Capital e destinati a interventi ammissibili a favore di start up e scale up deep tech che non si trovano in fase di pre-seed;

2. di approvare i criteri dell'iniziativa "Lombardia Venture" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di individuare Finlombarda S.p.A. soggetto Gestore del Fondo "Lombardia Venture" conformemente ai requisiti previsti all'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
4. di dare atto che sulla base di quanto previsto agli artt. 58 e 59 paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, si procederà a sottoscrivere con Finlombarda S.p.A., in qualità di soggetto gestore, apposito Accordo di Finanziamento, che comprenda tutti gli elementi indicati nell'Allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060;
5. di stabilire che:
  - i Fondi di Venture Capital saranno selezionati attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria operata dal Dirigente pro-tempore della struttura "Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia in raccordo con Finlombarda S.p.A. in qualità di Soggetto Gestore del Fondo, secondo i criteri di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - l'istruttoria tecnica per la selezione dei Fondi di Venture Capital viene svolta con il supporto di un nucleo di valutazione composto da sette membri, di cui tre designati da Regione Lombardia, uno designato da Finlombarda e tre esperti indipendenti individuati secondo procedure di evidenza pubblica espletate da Finlombarda, dei quali due con particolare esperienza professionale in ambito di operazioni di investimento maturata in Fondi di VC e uno con particolare esperienza in ambito universitario legata allo studio del mercato del Venture Capital in Italia;
  - il Fondo "Lombardia Venture STEP" non prevede nessun trattamento



## Regione Lombardia

differenziato degli investitori privati (non usufruendo pertanto dell'opzione di cui all'art. 61 del Regolamento (UE) n. 2021/1060) e investe risorse finanziarie a favore dei destinatari finali, in una logica di operatore in economia di mercato con una ripartizione paritaria delle perdite e simmetrica degli utili tra investitori privati e investitore pubblico;

6. di stabilire che la dotazione finanziaria iniziale del Fondo "Lombardia Venture STEP" è pari ad euro 70.000.000,00 a valere sulle risorse del "Fondo finanza alternativa" istituito con legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, nell'ambito del PR FESR 2021-2027, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo di partecipazione e dei fondi specifici ai sensi dell'art. 59 e 68 del Regolamento (UE) 2021/1060 ed è suddivisa sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità:
  - Anno 2025, complessivi euro 69.040.698,21 così suddivisi:
    - Euro 68.563.669,42 sul capitolo 17005, istituito con variazione di bilancio approvata nella seduta di Giunta odierna, denominato "PR FESR 2021- 2027 - QUOTA UE- STEP - LOMBARDIA VENTURE- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE";
    - Euro 477.028,79 sul capitolo 17003, istituito con variazione di bilancio approvata nella seduta di Giunta odierna, denominato "PR FESR 2021- 2027 - QUOTA UE - STEP - LOMBARDIA VENTURE- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE";
  - Anno 2026 euro 267.582,84 sul capitolo 17003, istituito con variazione di bilancio approvata nella seduta di Giunta odierna, denominato "PR FESR 2021- 2027 - QUOTA UE - STEP - LOMBARDIA VENTURE- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE";
  - Anno 2027 euro 233.247,78 sul capitolo 17003, istituito con variazione di bilancio approvata nella seduta di Giunta odierna, denominato "PR FESR 2021- 2027 - QUOTA UE - STEP - LOMBARDIA VENTURE- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE";
  - Anno 2028 euro 230.572,98 sul capitolo 17003, istituito con variazione di bilancio approvata nella seduta di Giunta odierna, denominato "PR FESR 2021- 2027 - QUOTA UE - STEP - LOMBARDIA VENTURE- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE";
  - Anno 2029 euro 227.898,19 sul capitolo 17003, istituito con variazione di bilancio approvata nella seduta di Giunta odierna denominato "PR FESR 2021- 2027 - QUOTA UE - STEP - LOMBARDIA VENTURE- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE";



## Regione Lombardia

7. di dare atto che per le prestazioni professionali e specialistiche l'iva è a valere sul capitolo 10995 "Iva strumenti finanziari POR FESR" per un totale di euro 315.992,72 così suddivisi:
  - Anno 2025 euro 104.946,33;
  - Anno 2026 euro 58.868,22;
  - Anno 2027 euro 51.314,51;
  - Anno 2028 euro 50.726,06;
  - Anno 2029 euro 50.137,60;
  
8. di dare atto che:
  - conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 la dotazione finanziaria del Fondo "Lombardia Venture STEP" è incrementabile con le risorse restituite, le plusvalenze e gli altri rendimenti del Fondo, nonché con apposita Deliberazione con risorse regionali, nazionali, comunitarie, private che dovessero rendersi disponibili per le medesime finalità;
  - conformemente agli artt. 60 paragrafo 2 e 62 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 eventuali spese, compresi gli oneri e le commissioni derivanti dalla gestione conto, da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto del Fondo, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione del Fondo medesimo sono coperte dalle risorse restituite, dalle plusvalenze e altri rendimenti maturati sul Fondo stesso;
  
9. di demandare:
  - Al dirigente pro-tempore della struttura "Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali:
    - l'approvazione dell'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione finalizzato a selezionare i Fondi di Venture Capital con una dotazione nel limite di 68.563.669,42;
    - gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
    - i necessari atti contabili e amministrativi;
  - al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2021-2027, la



## Regione Lombardia

sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento con Finlombarda S.p.A. per la gestione del Fondo;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria ([www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it)).

IL SEGRETARIO  
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge